CONVENZIONE

PER

il trasferimento di un contributo non superiore a **euro 50.000,00 (cinquantamila/00)**, a valere sulle risorse di cui al **capitolo di spesa n. 216** "Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale" iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato Generale, del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, per la realizzazione dell'iniziativa **"**1946, le donne cattoliche, la democrazia, il voto: percorsi e partecipazione democratica e religiosa nel secondo dopoguerra**"**,

TRA

La **Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale** - di seguito "Struttura di missione" - con sede in Largo Pietro di Brazzà, 86 – 00187 Roma, C.F. n. 80188230587, nella persona della dott.ssa Elena Guerri dall'Oro, Coordinatrice della Struttura, da una parte,

E

L' **Istituto Lugi Sturzo**, di seguito anche "Istituto" - con sede in Roma, Via delle Coppelle n. 35 – cap 00186, C.F. 80065510580, nella persona del Presidente e Legale rappresentante Prof. Nicola Antonetti dall'altra parte,

di seguito congiuntamente "Parti",

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", all'articolo 12, commi 1 e 2, stabilisce che "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante "Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, che stabilisce la possibilità di "contribuire, previa determinazione dei criteri e delle modalità da parte del Presidente o del Ministro o del Sottosegretario competente, con proprie risorse ed entro i limiti delle disponibilità annuali iscritte nel bilancio di previsione, al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici o privati, che non abbiano finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza";

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii., recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- i decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di costituzione del nuovo Governo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, dr. Andrea Abodi, è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;
- il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2022, di nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, del dott. Alfredo Mantovano;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato, dr. Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2022 di conferimento al Pres. Carlo Deodato dell'incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 di conferimento al Ministro senza portafoglio, dr. Andrea Abodi, la delega di funzioni in materia di sport e giovani, nonché in materia di anniversari nazionali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, con il quale è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato Generale la "Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale", successivamente confermata, con modificazioni , dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, e da ultimo, ridenominata "Struttura di missione anniversari di interesse nazionale" con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2025, operante alle dirette dipendenze del Ministro per lo sport e i giovani;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2023, registrato alla Corte dei conti in data 14 febbraio 2023, al n. 491, con il quale alla dott.ssa Elena Guerri dall'Oro è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatrice della suddetta Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali;
- il decreto del Segretario generale 20 giugno 2023 di conferimento alla Coordinatrice della Struttura di missione la delega alla gestione - unitamente ai relativi poteri di spesa - delle risorse finanziarie esistenti sui capitoli 185, 203, 204, 208, 210, 211, 212, 215, 216, 240, 247, 257, 267, 903, 904, 916, 981, 986 iscritti nel C.D.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2023, e per gli esercizi finanziari successivi, nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati nel corso degli esercizi finanziari medesimi a seguito di provvedimenti amministrativi o normativi sui medesimi capitoli;

- il decreto del Ministro per lo sport e i giovani 3 marzo 2023 con il quale, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, è stato costituito, quale organismo consultivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato per gli anniversari nazionali, la valorizzazione dei luoghi della memoria e gli eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale, operante fino alla scadenza del mandato del Governo in carica o alla cessazione dell'incarico del Ministro;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2025, che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un organismo consultivo denominato Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, nonché dispone che, con successivo decreto adottato dall'Autorità politica delegata, ferma restando la nomina dei componenti del Comitato, la sua composizione sia integrata con ulteriori sei membri e sia modificato il relativo Regolamento di funzionamento;
- il decreto 21 maggio 2025 con il quale il Ministro per lo sport e i giovani ha integrato di ulteriori 6 componenti il Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, che resteranno in carica non oltre la scadenza naturale del mandato degli attuali componenti;
- l'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2025, che attribuisce al medesimo Comitato il compito di esprimere all'autorità politica delegata, un motivato parere sulle proposte di iniziative e di progettualità provenienti da altre Amministrazioni dello Stato, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Istituti culturali e dalla società civile;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2025 recante l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2026 e per il triennio 2026- 2028;
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199, di approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";
- il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani 12 settembre 2025 con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse destinate alla selezione di progetti finalizzati alla promozione di iniziative connesse alla celebrazione degli anniversari di interesse nazionale al fine di sostenere, valorizzare e diffondere la conoscenza e lo studio di personalità ed eventi rappresentativi per l'Italia, contribuendo nel contempo alla diffusione e al consolidamento delle radici storiche, culturali, sociali e civili nella comunità nazionale, con particolare riferimento alle giovani generazioni;
- in particolare, con riferimento al già menzionato decreto del Ministro per lo sport e i giovani: l'articolo 4 il quale dispone che la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, provveda ad acquisire le istanze, presentate da soggetti pubblici o privati che non abbiano finalità di lucro, anche non dotati di personalità giuridica, contenenti proposte progettuali per la realizzazione di iniziative di cui all'articolo 2 del medesimo decreto;

- l'articolo 5, il quale individua il Comitato per gli anniversari di interesse nazionale quale organismo collegiale deputato a esaminare i progetti per la realizzazione delle iniziative commemorative in parola;
- l'articolo 6, il quale dispone che le istanze, contenenti le proposte progettuali sono valutate dal Comitato per gli anniversari di interesse nazionale che ne verifica la rispondenza alle finalità indicate nell'Allegato A al decreto del Ministro per lo sport e i giovani e sulla base degli esiti della citata valutazione l'Autorità politica delegata adotta il provvedimento di approvazione delle proposte progettuali ammesse a contributo e autorizza la spesa nei limiti della dotazione finanziaria;
- la determina della Coordinatrice della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, pubblicata in data 23 ottobre 2025, con la quale è stata individuata la finestra temporale per l'acquisizione delle istanze contenenti proposte progettuali per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per lo sport e i giovani 12 settembre 2025, a partire dalle ore 09:00 del giorno 24 ottobre 2025 fino alle ore 18:00 del giorno 22 novembre 2025 e si approva e pubblica l'Allegato A (Avviso pubblico per la selezione di progetti per iniziative connesse alla celebrazione degli anniversari di interesse nazionale);
- in particolare, con riferimento alla medesima determina della Coordinatrice della Struttura di missione:
  l'articolo 3, il quale dispone che, ai fini dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 1 della stessa, assume il ruolo di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni la Coordinatrice della Struttura di missione;
- l'articolo 4, il quale dispone che la copertura finanziaria degli importi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per lo sport e i giovani 12 settembre 2025 è assicurata con le risorse all'uopo disponibili, sul Capitolo n. 216 iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – esercizio finanziario 2025;
- il Verbale del 28 novembre 2025, con il quale la Coordinatrice della Struttura di missione in qualità di Responsabile del procedimento ha accertato che entro il termine ultimo per la presentazione dei progetti, ore 18:00 del giorno 22 novembre 2025, risultano pervenute nelle modalità e nei termini stabiliti dall'Avviso n. 63 (sessantatré) proposte;
- il Verbale del 5 dicembre 2025, con il quale la Coordinatrice della Struttura di missione in qualità di Responsabile del procedimento ha verificato la completezza della documentazione prodotta dai n. 63 proponenti;

CONSIDERATO CHE

- il Comitato per gli anniversari di interesse nazionale nella seduta del 22 dicembre 2025, come da verbale acquisito agli atti della Struttura di missione in data 30 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo

6 del decreto del Ministro per lo sport e i giovani 12 settembre 2025 e dell'articolo 6, dell'"Avviso pubblico per la selezione di progetti per iniziative connesse alla celebrazione degli anniversari di interesse nazionale" ha esaminato le proposte progettuali e, conclusa la valutazione, ha redatto la proposta di programmazione (graduatoria provvisoria);

- con decreto 31 dicembre 2025 il Ministro per lo sport e i giovani, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 12 settembre 2025, ha approvato la graduatoria definitiva e il co-finanziamento delle proposte progettuali relative all' "Avviso pubblico per la selezione di progetti per iniziative connesse alla celebrazione degli anniversari di interesse nazionale";
- in particolare, la graduatoria di cui all'art.1 comma 1 del già menzionato decreto del Ministro per lo sport e i giovani, ha previsto un contributo non superiore a **euro 50.000,00 (cinquantamila/00)**, da destinare all'Istituto Lugi Sturzo per l'iniziativa "1946, le donne cattoliche, la democrazia, il voto: percorsi e partecipazione democratica e religiosa nel secondo dopoguerra";
- l'articolo 1, comma 4 del decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 31 dicembre 2025, stabilisce che "La Struttura di missione assicura, per quanto di competenza, gli adempimenti necessari per la realizzazione delle iniziative connesse alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale e cura le procedure amministrativo-contabili per l'assegnazione e la gestione dei contributi. In particolare, la Struttura provvede a stipulare con i soggetti responsabili dell'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, apposite convenzioni, con le quali sono determinati i tempi, le condizioni e le modalità per la realizzazione delle iniziative suindicate".

tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra individuate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto della Convenzione e risorse economiche

1. Le premesse della presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della medesima e ne orientano l'interpretazione e l'attuazione, per quanto non specificamente dettagliato nel seguente articolato.

2. L'oggetto della presente Convenzione tra la Struttura di missione e l'Istituto, avuto riguardo alle rispettive competenze e finalità istituzionali, è il trasferimento del contributo per un importo non superiore a **euro 50.000,00 (cinquantamila/00)**, a valere sulle risorse di cui al **capitolo di spesa n. 216** "Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale" iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato Generale, del bilancio della Presidenza del Consiglio dei

ministri per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, per la realizzazione dell'iniziativa "1946, le donne cattoliche, la democrazia, il voto: percorsi e partecipazione democratica e religiosa nel secondo dopoguerra", a cura dell'Istituto Lugi Sturzo, l'iniziativa ha un **valore complessivo** pari a **euro 75.000,00 (settantacinquemila/00)** e una **percentuale di contribuzione** da parte della Struttura di missione pari al **66,66%.**

3. La presente Convenzione regola i rapporti fra la Struttura di missione e l'Istituto per la gestione del contributo per la realizzazione della sopracitata iniziativa, come esplicitato negli **Allegati A e B**, che formano parte integrante della stessa, contenenti:
   - ✓ la **relazione illustrativa**, che rappresenta in modo organico e completo i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa, le diverse attività/fasi connesse agli obiettivi, i prodotti/risultati attesi;
   - ✓ il **cronoprogramma**, che indica i tempi di realizzazione sia complessivi che specifici per ogni singolo obiettivo e relative attività/fasi previste, coerentemente con quanto dichiarato nella relazione illustrativa;
   - ✓ il **piano economico**, che individua la quota di contributo riconosciuto dal Decreto del Ministro per lo sport e i giovani in premessa, la quota di autofinanziamento e l'eventuale quota di co-finanziamento da parte di soggetti terzi. In riferimento agli obiettivi e relative attività/fasi dichiarati nella relazione illustrativa e nel cronoprogramma, il piano economico riporta i costi previsionali complessivi e l'indicazione delle singole voci di entrata e di spesa;
   - ✓ **Spese ammissibili e non ammissibili** ai fini della rendicontazione.

ARTICOLO 2

Efficacia e ambito temporale della Convenzione

1. **La presente Convenzione acquista efficacia dalla data di avvenuta registrazione presso gli Organi di controllo competenti**, sino all'avvenuto positivo riscontro della rendicontazione a consuntivo delle attività svolte e, comunque, **non oltre il 31 marzo 2028**.
2. Una sola, eventuale, proroga potrà essere concordata e sottoscritta digitalmente tra le Parti, con le modalità di cui all'articolo 18 della presente Convenzione, in base a comprovate esigenze e per il periodo strettamente necessario, previa apposita richiesta presentata dall'Istituto almeno 30 (trenta) giorni prima della data di conclusione dell'iniziativa come desumibile dal cronoprogramma in Allegato A.
3. L'eventuale proroga, non superiore a 6 (sei) mesi rispetto al tempo previsto o eventuali rimodulazioni del quadro economico, di cui all'articolo 4, comma 5, della presente Convenzione,

saranno concordate e sottoscritte digitalmente tra le Parti e non saranno soggette a successiva approvazione mediante decreto.

ARTICOLO 3

Responsabile del Procedimento amministrativo, Responsabile della Convenzione

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per la Struttura di missione, è **Responsabile del Procedimento amministrativo**, la Dirigente dott.ssa Alessandra Malesci Baccani.
2. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, per l'Istituto è nominato/a **Responsabile della Convenzione** il/la Dott. LUIGI GIORGI_____.
3. Le parti si riservano il diritto di sostituire i propri Responsabili dandone tempestiva comunicazione alla controparte secondo le modalità di cui all'articolo 18 della presente Convenzione.

ARTICOLO 4

Finanziamento e copertura finanziaria

1. Il contributo per la realizzazione dell'iniziativa, per un importo non superiore a **euro 50.000,00 (cinquantamila/00)**, sarà erogato secondo le seguenti modalità:
   a) **il 80 %, a titolo di acconto, pari a euro 40.000,00 (quarantamila/00)**, a seguito della conclusione dell'iter di approvazione e registrazione della presente Convenzione da parte degli Organi di controllo competenti;
   b) **il 20 %, fino ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00)**, a seguito del positivo riscontro della rendicontazione a consuntivo.
2. L'Istituto prende atto ed accetta che, a seguito di quanto riportato al precedente articolo 2, comma 1, la Struttura di missione garantisce la copertura economica del contributo di cui al comma 1 del presente articolo solo dall'avvenuta registrazione della presente Convenzione da parte degli Organi di controllo competenti.
3. L'Istituto prende atto e accetta che il contributo verrà erogato esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della presente Convenzione, e che pertanto lo stesso non potrà essere utilizzato, in tutto o in parte, per altri scopi.
4. L'Istituto dichiara che per la realizzazione dell'iniziativa in argomento non ha ottenuto e percepito, né tantomeno richiederà, ulteriori finanziamenti di natura pubblica e/o privata, ad eccezione di quelli dichiarati nel piano economico in Allegato A.

5. La Struttura di missione può **autorizzare eventuali rimodulazioni** finanziarie tra le macro-voci (obiettivi) previste nel piano economico in Allegato A, che devono essere preventivamente comunicate e debitamente motivate da parte dell'Istituto con le modalità di cui all'articolo 18 della presente Convenzione. Le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 10% (dieci per cento) della macro-voce (obiettivo) di costo con l'importo maggiore tra quelle tra cui viene effettuata la rimodulazione **non sono soggette ad autorizzazione** da parte della Struttura di missione.

6. Eventuali economie potranno essere utilizzate, previa autorizzazione della Struttura di missione, per finalità connesse all'oggetto del presente accordo. A tal fine l'Istituto dovrà dare comunicazione tempestiva delle eventuali economie alla Struttura secondo le modalità di cui all'articolo 18 della presente Convenzione.

7. L'Istituto prende atto ed accetta, inoltre, che qualora non fosse più possibile procedere al completamento dell'iniziativa, la quota di contributo ricevuto di cui al precedente comma 1, lettera a) – nel rispetto della percentuale di contribuzione di cui all'articolo 1, comma 2 – decurtato delle somme effettivamente sostenute e debitamente rendicontate ai sensi del successivo articolo 6, dovrà essere restituito alla Struttura di missione mediante accreditamento sul **conto infruttifero n. 22330** intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

8. L'Istituto dichiara che il conto presso il quale effettuare l'erogazione del contributo di cui trattasi è il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva a commesse pubbliche, indicato con Dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, resa dal legale rappresentante dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. L'Istituto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al medesimo articolo 3 della predetta legge.

9. L'Istituto garantisce inoltre che il conto corrente di cui al precedente comma 8 non è soggetto a pignoramenti, manlevando questa Struttura di missione da ogni responsabilità in merito.

10. Eventuali variazioni dell'IBAN indicato nella Dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari dovranno essere tempestivamente comunicate con le modalità di cui all'articolo 18 della presente Convenzione.

ARTICOLO 5

Codice Progetto, CUP, monitoraggio, relazione intermedia

1. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione di tutte le attività e delle spese inerenti alla presente Convenzione, viene attribuito il **Codice Progetto "ID_15_AVV_2025"** e il **Codice Unico di Progetto (CUP) – J87F25000090008** che identifica il progetto d'investimento

pubblico. **Entrambi i codici dovranno essere riportati in tutte le comunicazioni, documenti e fatture relative al rapporto in parola.**

2. L'Istituto prende atto ed accetta che, entro la data prevista in Allegato A, dovrà trasmettere alla Struttura di missione, con le modalità indicate nell'articolo 18 della presente Convenzione, una **relazione intermedia**, sia descrittiva che tecnica, su quanto realizzato e sui risultati raggiunti. La relazione intermedia dovrà dare evidenza della congruità del progetto a quanto riportato nell'Allegato A alla presente Convenzione, in particolare del rispetto degli obiettivi dichiarati nella relazione illustrativa, del rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma, del rispetto del piano economico presentato.

ARTICOLO 6

Rendicontazione

1. **L'Istituto prende atto ed accetta che dovrà rendicontare, secondo quanto indicato nel piano economico in Allegato A e secondo quanto riportato in Allegato B (spese ammissibili e non ammissibili), l'importo complessivo speso per la realizzazione dell'iniziativa, giustificando, laddove esistenti, le differenze (in aumento o in diminuzione) con il costo complessivo previsto dell'iniziativa, pari a euro 75.000,00 (settantacinquemila/00).**

2. L'Istituto prende atto ed accetta che la rendicontazione, comprensiva della documentazione di cui al successivo comma 4, dovrà essere trasmessa alla Struttura di missione, con le modalità di cui all'articolo 18 della presente Convenzione, entro 90 (novanta) giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa come desumibile dal cronoprogramma in Allegato A, ovvero entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data eventualmente prorogata come da richiesta dell'Istituto nei termini e nei modi di cui al sopracitato articolo 2, comma 2.

3. A seguito del completamento delle attività previste in Allegato A, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l'Istituto dovrà presentare la seguente documentazione:

   a) **relazione finale**, descrittiva su quanto realizzato e sui risultati raggiunti, analogamente a quanto disposto dal precedente articolo 5, comma 2;

   b) **relazione tecnica**, che dia puntuale evidenza della destinazione delle risorse finanziarie verso soggetti terzi, comunque denominati, ai quali sono stati affidati servizi, forniture o prestazioni connesse alla realizzazione dell'iniziativa, contenente un elenco analitico dei soggetti terzi (affidatari, fornitori, prestatori d'opera o di servizi, comunque denominati) ai quali siano state destinate, in tutto o in parte, le risorse del contributo, specificando per ciascuno: la natura del rapporto giuridico, l'oggetto della prestazione, l'importo corrisposto, la riconducibilità della spesa alle attività progettuali approvate, di cui all'Allegato A della presente Convenzione;

c) **rendiconto dettagliato, in forma tabellare**, delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, articolato in coerenza con il piano economico in Allegato A, comprendente anche l'elenco dei giustificativi di spesa (numero, importo, oggetto e data);

d) **copia di tutti i giustificativi spese (fatture e ricevute) e dei rispettivi pagamenti (bonifici, assegni, carte di credito e di debito) che dovranno riportare, rispettivamente nell'oggetto e nella causale, il Codice Progetto e il CUP di cui al precedente articolo 5, comma 1. Non sono in ogni caso ammessi come giustificativi di spesa gli scontrini fiscali;**

e) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.), **relativa alle spese effettivamente sostenute** per l'attuazione della presente Convenzione, che devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;

f) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.), attestante **l'adempimento di tutte le eventuali prescrizioni fiscali e previdenziali** connesse all'iniziativa (a titolo di esempio: ritenute fiscali e previdenziali, diritti SIAE);

g) **ove applicabile, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.), sul **rispetto della normativa di riferimento** di cui al successivo articolo 11, finalizzata al rimborso delle spese sostenute relativamente a servizi e forniture.

4. L'Istituto prende atto ed accetta, inoltre che, qualora l'importo complessivo speso e rendicontato secondo le modalità di cui al presente articolo, dovesse risultare inferiore al costo complessivo previsto dell'iniziativa indicato nel piano economico in Allegato A, ossia a **euro 75.000,00 (settantacinquemila/00)** il contributo verrà ricalcolato applicando la percentuale di contribuzione di cui al precedente articolo 1, comma 2, all'importo effettivamente speso e rendicontato. In caso di maggior somme finanziate, il beneficiario provvederà alla restituzione immediata della differenza, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 7, della presente Convenzione.

5. L'Istituto prende atto ed accetta che, ai fini della verifica della corretta destinazione del contributo, la rendicontazione dovrà dare puntuale evidenza della destinazione delle risorse finanziarie verso soggetti terzi, comunque denominati, ai quali sono stati affidati servizi, forniture o prestazioni connesse alla realizzazione dell'iniziativa.

6. L'Istituto è tenuto a produrre ogni altra documentazione che la Struttura di missione dovesse ritenere utile e necessaria ai fini del monitoraggio delle attività, della verifica della coerenza, congruità e ammissibilità delle spese sostenute e dell'erogazione del contributo riconosciuto.

7. L'Istituto prende atto ed accetta che, in caso di mancata o parziale produzione di quanto richiesto dalla Struttura di missione in fase di monitoraggio e di rendicontazione, ovvero qualora per alcuni costi o pagamenti non sia riscontrabile la pertinenza e correlazione alla presente Convenzione, le relative somme non verranno riconosciute. In tal caso la Struttura di missione procederà al ricalcolo del contributo ammissibile sulla base delle sole spese effettivamente ammesse, nel rispetto della percentuale di contribuzione di cui al precedente articolo 1, comma 2.

ARTICOLO 7

Obblighi delle parti

1. La Struttura di missione garantisce la copertura economica del contributo secondo le modalità stabilite nel precedente articolo 4.
2. L'Istituto, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, cura ed è responsabile della gestione del contributo non superiore a **euro 50.000,00 (cinquantamila/00)** al fine di realizzare l'iniziativa in argomento.
3. L'Istituto garantisce l'adempimento e l'osservanza di quanto stabilito con la presente Convenzione, mantenendo sollevata la Struttura di missione da ogni responsabilità in merito alla procedura seguita per la realizzazione dell'iniziativa, garantendo l'estraneità della stessa da tutti i rapporti contrattuali posti in essere.
4. L'Istituto, con riferimento alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo, svolge le attività di affidamento dei servizi e forniture, stipula dei relativi contratti, conformemente a quanto stabilito nel successivo articolo 11.
5. **L'Istituto si obbliga ad effettuare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'iniziativa per esclusivo tramite di sistemi tracciabili quali: bonifici, ricevute bancarie, assegni nominativi, carte di debito o credito, fatturazione elettronica. Non sono in alcun caso ammessi i pagamenti in contanti, anche se effettuati da subappaltatori e subcontraenti.**
6. L'Istituto si obbliga a rendicontare l'importo complessivo speso per la realizzazione dell'iniziativa, secondo quanto stabilito al precedente articolo 6.
7. L'Istituto si obbliga a pubblicare sul proprio sito Internet o in analoghi portali digitali liberamente accessibili, di cui sarà data notizia alla Struttura di missione secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 18, le informazioni relative al contributo oggetto della presente Convenzione, come previsto dall'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e ss.mm.ii. L'Istituto comunicherà alla Struttura di missione l'adempimento del predetto obbligo, con l'invio

del link, secondo le modalità previste dal successivo articolo 18.

8. L'Istituto prende atto e accetta che tutti gli importi indicati nella presente Convenzione e nel piano economico in Allegato A sono da intendersi comprensivi di ogni onere accessorio (ad esempio IVA, purché non portata in detrazione).

9. L'Istituto si impegna a menzionare pubblicamente, sia nell'evento di presentazione sia in quello di conclusione del progetto, il contributo della Struttura di missione, quale apporto del Governo ai soggetti che si impegnano a valorizzare la storia italiana divulgandone la conoscenza ad un ampio pubblico, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Il contenuto della comunicazione dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Struttura di missione presentando, almeno 30 (trenta giorni) prima della data di inizio dell'evento o di altra iniziativa, specifica richiesta all'indirizzo PEC: anniversarinteressenazionale@pec.governo.it.

ARTICOLO 8
Logo della Struttura di missione e pubblicazioni

1. L'Istituto si obbliga a prevedere la riproduzione o l'utilizzo del logo della Struttura di missione in tutti i materiali di comunicazione e informazione, compresi quelli digitali, che saranno prodotti nell'ambito della presente Convenzione. La concessione all'utilizzo del logo potrà avvenire previa specifica richiesta per ciascuna differente modalità prevista e soltanto a seguito di invio alla PEC: anniversarinteressenazionale@pec.governo.it delle bozze degli stampati e dei materiali digitali.
Per il singolo evento o per eventi che ricorrono nella stessa data, nel caso siano prodotti più materiali di comunicazione, si dovrà procedere ad un'unica trasmissione in modo da facilitare la comprensione del messaggio complessivo.
Nel caso di eventi diversi, con calendarizzazione non univoca, le specifiche richieste dovranno essere presentate separatamente.
Nelle richieste in argomento da inoltrarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio dell'evento dovrà essere data evidenza dei nomi dei relatori, degli attori, dei testi, degli argomenti che saranno trattati, nonché delle attività di riferimento così come previste e identificate nell'Allegato A parte integrante della presente Convenzione. La Struttura di missione rilascerà il "visto si stampi" con specifico atto scritto, previa verifica della correttezza della riproduzione.

2. L'Istituto si impegna a riportare sui materiali a stampa, audiovisivi e digitali, oltre al logo di cui al precedente comma 1, l'indicazione che la realizzazione degli stessi ha beneficiato del contributo della Struttura di missione, nonché a produrre e trasmettere tali materiali a realtà bibliotecarie e istituzionali secondo le modalità indicate in Allegato A.

ARTICOLO 9

Rapporti con i terzi

1. L'Istituto è responsabile unico relativamente alle attività di realizzazione dell'iniziativa di cui all'articolo 1 e delle attività dedotte dalla presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo 7.
2. La Struttura di missione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto giuridico comunque nascente con i terzi in dipendenza della realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione.

ARTICOLO 10

Maggiori oneri

1. Le parti convengono che qualora, per la realizzazione dell'iniziative, si rendessero necessarie ulteriori risorse finanziarie, rispetto a quelle indicate nel piano economico in Allegato A, l'Istituto provvederà al reperimento delle stesse.

ARTICOLO 11

Normativa di riferimento

1. Per l'attuazione della presente Convenzione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di natura legislativa e regolamentare derivanti dal "Codice dei contratti pubblici", decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., nonché quelle vigenti all'atto degli affidamenti dei servizi e forniture.
2. Trovano altresì applicazione le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, per quanto compatibili.

ARTICOLO 12

Proprietà intellettuale e pretese di terzi in generale

1. La Struttura di missione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Istituto abbia usato ovvero utilizzi, per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto o detengano a qualunque titolo la proprietà o altri diritti di privativa.
2. L'Istituto si obbliga a tenere indenne la Struttura di missione da ogni responsabilità e da qualsiasi costo, spesa od onere nei confronti di chiunque, derivanti da qualsivoglia pretesa di terzi vantata in relazione ad attività svolte a qualunque titolo dall'Istituto stesso nell'ambito della presente Convenzione, anche con riferimento a pretese violazioni di diritti d'autore o di proprietà intellettuale o in materia di protezione dei dati personali. L'Istituto si obbliga a dare immediato

avviso alla Struttura di missione di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma di cui sia comunque venuta a conoscenza.

3. Per quanto non espressamente previsto in tema di proprietà intellettuale, si rinvia alla pertinente normativa vigente in materia.

ARTICOLO 13

Recesso

1. L'Istituto ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione per cause sopravvenute determinanti l'impossibilità dell'avvio dell'iniziativa o del suo completamento, previa comunicazione firmata digitalmente da inviare alla Struttura di missione a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo di cui al successivo articolo 18 della presente Convenzione. Tale comunicazione dovrà illustrare adeguatamente le motivazioni e fornire l'eventuale documentazione a supporto.
2. Nel caso di richiesta di recesso motivata dall'impossibilità di avvio dell'iniziativa, previa accettazione della stessa da parte della Struttura di missione, l'Istituto si impegna alla restituzione dell'importo eventualmente ricevuto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della presente Convenzione.
3. Nel caso di richiesta di recesso motivata dall'impossibilità di proseguire nell'iniziativa avviata, la Struttura di missione valuterà quanto trasmesso e i risultati raggiunti, e in caso di accettazione della stessa, comunicherà le risultanze della verifica della rendicontazione presentata ai sensi del precedente articolo 6. In tal caso l'Istituto procederà con le modalità stabilite dal precedente articolo 4, comma 7, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 6, comma 4.

ARTICOLO 14

Revoca

1. La Struttura di missione può revocare il trasferimento del contributo in qualsiasi momento per gravi cause determinanti l'impossibilità dell'avvio dell'iniziativa o del suo completamento, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 21 *quinquies*, della L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.
2. La revoca è disposta dalla Struttura di missione che stabilisce anche in ordine al recupero delle somme eventualmente già erogate, previa verifica in contraddittorio tra le parti, delle attività effettivamente realizzate. In particolare, la Struttura di missione revoca il trasferimento del contributo previa comunicazione di avvio del procedimento all'Istituto ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni scritte.

3. Nel caso in cui una somma erogata all'Istituto debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire alla Struttura di missione la somma in questione, nel termine concesso dalla Struttura stessa.
4. Sono, comunque, fatte salve le obbligazioni legittimamente assunte dall'Istituto verso terzi in attuazione della presente Convenzione, alle quali lo stesso farà fronte nei limiti della disponibilità del contributo ricevuto, nel rispetto della percentuale di contribuzione, senza nulla a pretendere dalla Struttura di missione.
5. Nel caso di revoca l'Istituto si impegna a presentare la rendicontazione, come previsto dal precedente articolo 6, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di revoca da parte della Struttura di missione.
6. La Struttura di missione può, inoltre, procedere alla sospensione cautelare del trasferimento del contributo, fino alla data in cui l'Istituto non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Struttura di missione.

ARTICOLO 15

Decadenza e risoluzione

1. La Struttura di missione può dichiarare la decadenza dal contributo e risolvere la presente Convenzione nel rispetto del principi di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nei casi di:
   a) ritardo nell'inizio delle attività rispetto al termine fissato;
   b) ritardo nella attuazione del cronoprogramma non dovuto a causa di forza maggiore e tale da rendere il raggiungimento tardivo degli obiettivi non più confacente agli interessi pubblici sottesi alla realizzazione della iniziativa;
   c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata dell'iniziativa e comunque in tutti i casi in cui la stessa non sia dovuta a causa di forza maggiore;
   d) mancata messa a disposizione della Struttura di missione, nei tempi e nelle modalità dalla stessa indicati, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti previste dalla presente Convenzione;
   e) inadempienza nell'attività di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio, sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;

f) irregolarità contabili accertate in sede di verifica della esatta esecuzione della Convenzione.

2. La decadenza dal contributo e la risoluzione della presente Convenzione sono disposti dalla Struttura con l'osservanza dei commi 2 e seguenti del precedente articolo 14.

ARTICOLO 16

Tentativo di conciliazione

1. Qualora dovessero insorgere contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa ai sensi della normativa vigente.

2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alle competenti autorità giudiziarie.

ARTICOLO 17

Trattamento dei dati personali

1. Nell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, laddove le Parti saranno nella condizione di dover trattare dati personali, sono tenute ad osservare:

a. il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche "GDPR");
b. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modiche e integrazioni.

ARTICOLO 18

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno della presente Convenzione, trovano applicazione le pertinenti disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.

2. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente Convenzione devono avvenire mediante posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Struttura di missione: **anniversarinteressenazionale@pec.governo.it**

per l'Istituto: **istitutosturzo@legalmail.it**

ovvero presso diverso recapito che ciascuna delle parti dovrà comunicare all'altra successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni.

3. Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione della presente Convenzione acquista efficacia se convenuta fra le parti, sottoscritta digitalmente, e trasmessa secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
4. La presente Convenzione è trasmessa, per i successivi adempimenti, ai competenti Organi di controllo.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

Presidenza del Consiglio dei ministri
Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale

La Coordinatrice
Dott.ssa Elena Guerri dall'Oro

Firmato digitalmente da
GUERRI DALL'ORO ELENA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Istituto Lugi Sturzo

Il Presidente e legale rappresentante
Prof. Nicola Antonetti

Firmato digitalmente da:
Nicola Antonetti
Data: 05/03/2026 12:32:58